

La condizione di apolide.

La legislazione in Italia.

Come sappiamo, la condizione di apolide è regolata da norme di diritto internazionale, comunitario e interno.

Anche la Suprema Corte, attraverso la sentenza n. 28873 del 9 dicembre 2008 delle Sezioni Unite, ha evidenziato che *“la condizione di apolide comporta l’esistenza di diritti riconosciuti da accordi sovranazionali, che nessuna norma [...] può degradare a interessi legittimi.”*

Infatti, l’ipotetica preclusione del soggetto all’accesso alla tutela dei propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria, contrasterebbe con l’articolo 10, c. I° e II° (L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali) in quanto, comporterebbe violazione degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, attraverso la ratifica della:

- Convenzione sullo *status* degli apolidi di New York del 1954;
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 (artt. 6 e 15);
- Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici del 1966 (art. 24);
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia del 1989 (artt. 7 e 8).

Tali Convenzioni affermano e disciplinano il “Diritto ad una cittadinanza”

Il soggetto al quale venga negata la tutela volta all’esercizio dei propri diritti costituisce una palese violazione degli obblighi dello Stato italiano sulla base della normativa internazionale ed europea e comporta una privazione arbitraria dei diritti del soggetto richiedente, ricordando che il termine “arbitrario”, secondo il diritto internazionale, indica azioni discriminatorie o azioni che violino i principi del giusto processo.

Quindi, nel concetto di privazione arbitraria della cittadinanza rientrano, ovviamente, tutte le forme di perdita di cittadinanza, comprese le misure che “arbitrariamente precludono a una persona di ottenere o conservare” la stessa ed il diniego di cittadinanza, effettuati in modo discriminatorio o che comportino come conseguenza l’apolidia, sono di per sé arbitrari.

Inoltre, la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo del 1950, ratificata dall’Italia nel 1955, nonostante non abbia disciplinato direttamente casi di apolidia, introducendo il rispetto della vita privata (art. 8), ha permesso alla Corte europea dei diritti dell’uomo attraverso la propria giurisprudenza definire la privazione arbitraria della cittadinanza e dello *status* legale quale violazione dell’articolo 8, in particolar modo, nei casi in cui l’individuo in oggetto rimanga esposto al rischio di apolidia.

Pertanto, il rispetto della vita privata, *ex art. 8 CEDU*, comprende il diritto di non vedersi arbitrariamente negato l’accesso alla cittadinanza e il diritto di non rimanere apolide e il diritto di non essere discriminato nel godimento della vita privata.

La giurisprudenza della CEDU, quindi, riconosce che la privazione arbitraria della cittadinanza può in alcune circostanze rientrare nel disposto dell’articolo 8 della Convenzione Europea in conseguenza dell’impatto sulla vita privata degli individui coinvolti e possiamo

affermare che la condizione di apolide influisce negativamente e gravemente sui soggetti coinvolti ed è proibita o scoraggiata da accordi internazionali ratificati dall'Italia.

La Corte EDU ha rilevato che il rifiuto da parte di uno Stato di regolare lo *status* legale di una persona può ricadere nel disposto dell'art. 8, poiché lasciare una persona in una sorta di limbo è una soluzione insoddisfacente dato che tali individui sono forzati a vivere in uno "stato intermedio" che "non è sostenibile".

Non proteggere i membri più vulnerabili della società mina uno dei principi fondamentali della Convenzione Europea, che è il riconoscimento della "dignità e valore inerente, e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana". In linea con la citata giurisprudenza della Corte Europea, la Costituzione Italiana prevede d'altronde, all'art. 3 comma 2, che "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Alcune sentenze CEDU:

- *Goodwin contro Regno Unito*, Decisione CEDU del 11 luglio 2002, al para. 90;
- *Thlimmenos contro Grecia*, CEDU [GC] Decisione del 6 aprile 2000, al para. 44;
- *D.H. e altri contro Repubblica Ceca*, CEDU [GC] Decisione del 13 novembre 2007;
- *Sisojeva e altri contro Lettonia*, CEDU [GC] Decisione del 16 giugno 2005, al para. 104.

Nel descrivere il senso del diritto alla cittadinanza come una funzione della vita privata o familiare, ai sensi dell'articolo 8, la Corte EDU ha spesso preso in esame altre convenzioni del Consiglio di Europa, compresa la Convenzione Europea sulla Cittadinanza ("CEC") del 1997, firmata, ma non ratificata dall'Italia; la Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961 e la Convenzione del Consiglio d'Europa per Evitare la Apolidia in Relazione alla Successione degli Stati del 2006, a cui l'Italia non ha aderito.

La CEC è stata sottoscritta dall'Italia il 6 novembre 1997; essa stabilisce l'obbligo legale di evitare l'apolidia e la privazione arbitraria della cittadinanza, e impone agli Stati di creare principi e regole per raggiungere tale obiettivo; come firmataria della CEC, l'Italia è obbligata a preservarne l'oggetto e lo scopo, come indicato nel preambolo, ed i principi della Convenzione descritti nell'art. 4: questi prevedono che "tutti hanno il diritto alla cittadinanza", che l'"apolidia deve essere evitata" e che "nessuno può arbitrariamente essere privato della sua cittadinanza". L'art. 5 stabilisce che non vi possono essere prassi che comportino discriminazione."

A livello comunitario, alcuni testi normativi contemplano il caso dell'apolide, mentre altre norme estendono agli apolidi le misure di tutela da esse disciplinate.

A tal riguardo occorre soltanto rilevare la differenza tra Regolamento e Direttiva dell'Unione Europea, il primo vincolante non solo nell'obiettivo, ma anche nel contenuto, mentre la seconda vincolante per lo Stato Parte soltanto nell'obiettivo.

Si precisa come, in caso di mancata attuazione da parte dello Stato delle disposizioni europee, le Regioni potranno, in mancanza dell'esercizio del potere statale, attuare quanto disposto dai succitati provvedimenti.

Per quanto concerne, invece, il trattamento del soggetto riconosciuto apolide in base all'ordinamento italiano, occorre distinguere il piano pubblicistico da quello privatistico.

a) *L'ambito pubblicistico*

L'apolide, anche se residente in Italia, deve ritenersi in linea generale assimilato allo straniero e sottoposto alle stesse disposizioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale che regolano l'ammissione e il soggiorno degli stranieri e la loro espulsione.

Il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, "Testo Unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ha espressamente equiparato i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea agli apolidi, indicandoli negli articoli successivi come "stranieri".

Tale assimilazione dell'apolide allo straniero viene affermata anche ai fini dell'esercizio della giurisdizione civile, di cui all'articolo 3 della Legge n. 218 del 31 maggio 1995, che ha sostituito e abrogato l'articolo 4 del codice di procedura civile.

Sul punto, la giurisprudenza aveva precisato che "se nel nostro ordinamento si afferma che esiste il principio per cui la competenza giurisdizionale del giudice italiano è legata alla qualità di cittadino del convenuto, la negazione di tale competenza deve scaturire dalla non cittadinanza del convenuto piuttosto che dalla sua appartenenza a uno Stato estero".

Infine, il Testo Unico sull'immigrazione, il D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, riconosce agli apolidi, parità di trattamento in tema di rilascio di permesso di soggiorno, rispetto ai cittadini stranieri.

b) *Sul piano dell'esercizio dei diritti civili*

Sul piano privatistico, il soggetto apolide residente in Italia viene equiparato al cittadino.

Come sottolineato dal già citato articolo 16 I° c. della legge sulla cittadinanza n. 91/1992 ("l'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili"), l'apolide residente in Italia gode dei diritti civili ed è sottoposto alla legge italiana in tutti quei casi in cui, il diritto internazionale privato richiama la legge nazionale del soggetto, come previsto dall'articolo 19 della Legge n. 218 del 31 maggio 1995 ("Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato di residenza"), e quindi non solo in relazione al proprio *status* personale ma anche, per esempio, in materia contrattuale.

LA LEGGE SULLA CITTADINANZA N. 91 DEL 5 FEBBRAIO 1992.

Il nostro ordinamento qualifica l'apolidia come la condizione di chi abbia perso la propria cittadinanza di origine e non ne abbia, per fatto proprio, acquistate altre.

L'art. 1, comma 1, lett. b, legge 5 febbraio 1992, n. 91 attribuisce di diritto la cittadinanza italiana a chi è nato in Italia da genitori apolidi o se il figlio di genitori stranieri alla nascita in Italia sarebbe apolide perché non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale i genitori stranieri appartengono (la condizione di apolidia dei genitori deve essere effettivamente attestata, o in via giudiziaria a seguito dell'accertamento da parte del giudice effettivamente competente o in via amministrativa da parte del Ministero dell'Interno).

La presente legge, quindi, conferma – in determinati casi e con alcune precisazioni – l'applicazione del criterio dello *jus soli*, per impedire l'apolidia di coloro che, essendo nati in Italia da genitori stranieri, sconosciuti o apolidi, non acquisterebbero alcuna cittadinanza.

L'attribuzione della cittadinanza italiana a titolo originario deve essere collegata alla “presunzione” che la nascita del minore sia avvenuta sul territorio dello Stato, per cui si ritiene che detta disposizione possa riferirsi soltanto a quel minore la cui giovanissima età faccia ritenere che la sua nascita sia avvenuta in Italia.

In base all'articolo 2 della legge in esame, “*il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge*”.

Ora, nel caso in cui il genitore, autore del riconoscimento o così giudizialmente dichiarato, fosse un apolide, il minore riconosciuto acquisterebbe comunque la cittadinanza italiana in virtù dell'art. 1, comma 1°, lett. b, della legge medesima.

Mentre, nel caso in cui il genitore sia cittadino straniero, ci si è chiesti se il minore dovesse mantenere la cittadinanza italiana, acquisita alla nascita perché figlio di ignoti *ex art. 2 L. 91/1992*, oppure se dovesse acquisire la cittadinanza del genitore straniero, perdendo quella italiana.

Il caso dei bambini stranieri nati in Italia e non riconosciuti dai genitori

Talvolta si verifica che un bambino al momento della nascita non viene riconosciuto da nessuno dei genitori e, a questo riguardo, anche nell'ambito dell'attività dei funzionari degli uffici di stato civile sorgono dei dubbi, tanto è vero che ci aiuta a risolvere tale questione una risposta ad un quesito inoltrato al Ministero dell'Interno da un ufficiale degli uffici di stato civile del comune di Riccione.

L'ufficiale di stato civile del comune di Riccione si chiede come si possa regolare l'accertamento della cittadinanza di un minore nato in Italia da genitori ignoti e successivamente riconosciuto da una madre, cittadina straniera. Ci si chiede se sia corretto attribuire al neonato la cittadinanza italiana perché al momento della nascita i genitori sono ignoti e se il successivo riconoscimento da parte della madre, cosa che in qualsiasi momento può essere fatta, comporti degli effetti sulla cittadinanza italiana già acquisita. Infatti, l'ufficiale di stato civile del comune di Riccione espone quanto segue:

“Questo comune ha ricevuto l'atto di nascita di un bambino figlio di genitori ignoti, nascita denunciata dall'ostetrica nei dieci giorni previsti dalla legge. Il giorno dopo la dichiarazione di nascita da parte dell'ostetrica si è presentata una donna dichiarando di volerlo riconoscere come suo figlio. La madre è di cittadinanza jugoslava, è stato formalizzato l'atto di riconoscimento e annotato a margine dell'atto di nascita dal bambino. Si chiede ora quale sia la cittadinanza da attribuire al bambino.”

Si è trovato in questo caso un ufficiale dello stato civile di Riccione, che ha inoltrato al Ministero dell'Interno un quesito avente ad oggetto la richiesta di quale cittadinanza dovesse essere attribuita al bambino nel caso in cui fosse successivamente riconosciuto da un cittadino straniero.

Il Ministero dell'Interno, direzione centrale per i diritti civili, ha risposto che il riconoscimento successivo non comporta la perdita della cittadinanza italiana acquisita al momento della nascita, quando il bambino era figlio d'ignoti: ne discende che nel caso in cui al momento della nascita un neonato sia figlio d'ignoti, acquisisce la cittadinanza italiana e il successivo riconoscimento da parte di madre straniera non comporterebbe la perdita della stessa.

Tuttavia, il medesimo ufficiale dello stato civile si pone l'attenzione su una precedente circolare del Ministero dell'Interno che afferma *che il soggetto investito della cittadinanza italiana al momento della nascita perché figlio di genitori ignoti risulta essere privato della medesima fin dall'origine qualora sia successivamente riconosciuto da un genitore che gli trasmetta la sua cittadinanza; si precisa che, in tale ipotesi, la cittadinanza verrebbe ricostruita con effetto retroattivo, ovvero, il riconoscimento successivo creerebbe una situazione che agisce fin dalla nascita e che produce la trasmissione della cittadinanza da parte del genitore. Attraverso tale interpretazione, la previsione contenuta nella legge 91/1992 - che prevede che sia cittadino italiano chi nasce da genitori ignoti - non opererebbe nel caso in cui questi genitori non rimangano ignoti nel corso del tempo.*

Resta comunque una questione su cui la giurisprudenza non si è ancora pronunciata.

Si vuole, infine, rilevare come l'art. 11 possa essere utile a dissipare tale dubbio, laddove prevede che “il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero”

L'articolo 4 comma 1°, infine, attribuisce la cittadinanza italiana allo straniero o all'apolide “del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita”. Naturalmente è altresì necessario che sussista una delle seguenti condizioni: a) la prestazione di effettivo servizio militare per lo Stato italiano da parte del soggetto e la sua preventiva dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) l'assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato dell'individuo anche all'estero e la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) la residenza legale da almeno due anni nel territorio della Repubblica della persona interessata, al raggiungimento della maggiore età e la sua dichiarazione, entro un anno dalla data del raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. 2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla □suddetta data.

Si precisa che, ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di residenza, si potrà computare anche il tempo di legittima dimora abituale in Italia anteriore rispetto al riconoscimento dello *status* di apolide del soggetto interessato.

Ai sensi dell'articolo 9, lettera e), infine, “la *cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica*”.

L'articolo 5 della legge n. 91/1992, invece, prevede la naturalizzazione per effetto del matrimonio del soggetto, straniero o apolide, contratto con un cittadino italiano: “Il *coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi*”.

Art. 7 Ai sensi dell'articolo 5, **la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato**, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare (2). □2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 . □□(2) L'istanza per l'acquisto o la

concessione della cittadinanza italiana va, ora, presentata al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. Vedi, anche, l'art. 8 dello stesso decreto.

L'espulsione dell'apolide in Italia e il permesso di soggiorno.

L'articolo 31 della Convenzione di New York del 1954 prevede il divieto di espulsione dell'apolide che si trova regolarmente sul territorio dello Stato se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Pertanto, l'articolo in questione attribuisce al soggetto apolide le stesse garanzie procedurali previste per i rifugiati dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ovvero, che la decisione sia presa in modo conforme alle disposizioni della legge interna e che l'apolide, salvo ragioni imperative di sicurezza nazionale, possa fornire le prove a suo discarico, presentare ricorso e farsi rappresentare in giudizio.

Tuttavia, la Convenzione sugli apolidi del 1954, nello statuire il divieto di espulsione, specifica che tale divieto potrà riferirsi esclusivamente all'espulsione degli apolidi che si trovano regolarmente sul territorio, non prevedendo, invece, a differenza di quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione sui rifugiati, una norma che permetta agli apolidi, in caso di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, di evitare le sanzioni penali eventualmente adottate nei loro confronti.

Sappiamo, infatti, che anche per quanto concerne l'ingresso nel territorio dello Stato gli apolidi sono equiparati agli stranieri e, dunque, anche per loro si rendono necessari gli stessi adempimenti previsti dalla legge.

Nello specifico, l'art. 4 comma I° del T.U. n. 286/98 prevede che *“l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto di ingresso”*.

Si viene, così, a creare una situazione paradossale, per cui la normativa in oggetto potrà applicarsi soltanto nei confronti di quei soggetti entrati nel territorio italiano regolarmente e con valido documento attestante la propria nazionalità – ovvero – casi di apolidia successiva e di diritto.

A conferma di ciò, il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, il *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, stabilisce all'articolo 11 comma I°, punto c), che *“il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrano i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso [...] c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento”*.

Diversa, invece, è l'ipotesi in cui, l'apolide *de facto* entra nel territorio dello Stato, privo del visto d'ingresso e del conseguente permesso di soggiorno, violando così le norme in materia d'ingresso e soggiorno in Italia.

In questo caso, qualora venga emesso nei confronti dell'apolide un legittimo provvedimento di espulsione per violazione delle norme in materia d'ingresso e soggiorno, può accadere che, impossibilitato a lasciare il paese per recarsi legalmente in un altro Stato, (causa l'impossibilità materiale di trovare un paese disposto ad accoglierlo!), il soggetto sia obbligato a restare sul territorio del paese che lo aveva espulso, venendo nuovamente condannato per violazione all'ordinanza di espulsione.

Secondo parte della dottrina, una soluzione può essere trovata facendo riferimento alle scriminanti dello stato di necessità o della forza maggiore, per cui si può sostenere che il provvedimento di espulsione, quando ne risulti impossibile l'esecuzione, possa essere disatteso senza che la sua inosservanza integri un reato da parte dell'apolide.

Tale orientamento trova conferma, nella legge n. 39 del 28 febbraio 1990, detta Legge Martelli, che all'articolo 9 par. 5 prevedeva che “*gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo – Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato – non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso degli stranieri*”.

Inoltre, si voglia rilevare che l'articolo 19 del Testo Unico n. 286 del 25 luglio 1998 prevede che “*in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di cittadinanza*”.

Si evidenzia, inoltre, che, nella prassi, le procedure amministrative di certificazione dello *status* di apolidia sono rese ulteriormente gravose dalla richiesta, da parte del Ministero dell'Interno, (avendo questo “facoltà di richiedere altri documenti!) di esibizione del permesso di soggiorno e del certificato di residenza anagrafica, nonostante tale obbligo non sia previsto dall'articolo 17 del D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 che, invece, richiede solo la documentazione relativa alla residenza (ma non la residenza legale) del soggetto in Italia.

Art 17. “Certificazione della condizione d'apolidia. 1. Il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza in Italia; c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide. 2. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.”

Né tale obbligo di esibire il permesso di soggiorno può essere desunto dall'articolo 11 I° c. lett. C del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione.

Accade, pertanto, che molto spesso i soggetti, privi di un valido permesso di soggiorno, per ottenere il riconoscimento del proprio *status* di apolide, siano costretti ad adire direttamente e unicamente il giudice ordinario, in quanto, in tale procedimento giurisdizionale è omessa la preventiva necessità di esibizione del permesso di soggiorno e del certificato di residenza anagrafica.

Tuttavia, anche in tale ipotesi, il richiedente si trova in una situazione di incertezza e impossibilità di esercizio dei propri diritti.

Infatti, è noto come il procedimento innanzi al giudice civile, sia un procedimento lungo che dura - ben che vada - almeno un anno e cosa accade "nel frattempo" al richiedente? L'apolide di

fatto - che diventerà apolide di diritto solo dopo il provvedimento che tale lo dichiara - come vive in Italia senza poter accedere ad un lavoro in mancanza del titolo di soggiorno?

Tale situazione è stata censurata dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) nel suo Terzo Rapporto sull'Italia che ha sottolineato la negligenza e l'incuria dello Stato in materia di accesso allo *status* degli apolidi di fatto.

Invero, il Tribunale di Roma, con un recente provvedimento cautelare nella causa instaurata da una *ex* cittadina cubana per essere dichiarata apolide (Tribunale di Roma, Sez. I civile, ordinanza del 6 luglio 2012), ha virtuosamente invertito questa tendenza, ordinando alla Questura di rilasciare un permesso di soggiorno provvisorio nelle more del giudizio, indispensabile per potersi sostenere legalmente e legittimamente, consentendo alla richiedente di svolgere attività lavorativa. Il Tribunale ha ben colto anche l'ulteriore profilo di pericolo relativo all'assenza di permesso di soggiorno e alla condizione di inespellibilità di fatto della persona.

Il Giudice, vista la richiesta cautelare formulata in corso di causa ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio sino al termine del giudizio; ritenuta la sussistenza di entrambi i presupposti per l'accoglimento dell'istanza; considerato, quanto al *fumus boni iuris* che la documentazione prodotta da parte attrice e proveniente dall'Ambasciata cubana in Italia evidenzia come lo Stato cubano (di cui risulta cittadina in base alla copia allegata del passaporto) abbia negato all'attrice il diritto di residenza a Cuba a causa del perdurare della sua permanenza all'estero oltre il periodo massimo consentito (undici mesi); considerato che siffatta situazione possa configurare il *fumus* dell'esistenza dello *status* di apolide in capo all'attrice, essendosi - sostanzialmente - verificata, nella specie, una revoca tacita della cittadinanza cubana e avendo conseguentemente la medesima perso la protezione tipicamente spettante al cittadino da parte del proprio Paese di origine; considerata altresì la sussistenza del presupposto del *periculum in mora*, atteso che i tempi occorrenti per la definizione del giudizio in via ordinaria potrebbero lasciare a lungo l'attrice priva di un valido titolo di soggiorno sul territorio nazionale con probabili, reiterati trattenimenti presso centri di permanenza temporanea ed impossibilità di rimpatrio stante la non volontà dello stato cubano di accoglierla; ha ordinato alla Questura competente il rilascio in favore della cittadina cubana di permesso di soggiorno provvisorio sino alla definizione del giudizio.

La legge italiana, quindi, prevede sì l'attribuzione di determinati diritti e doveri al soggetto apolide, ma, purtroppo, l'applicazione di tali disposizioni non può essere effettiva in quanto manca una completa e articolata normativa che preveda le procedure volte ad ottenere il riconoscimento di *status* di apolide, senza neanche tutelare il soggetto richiedente in pendenza della procedura.

Si auspica, quindi, che venga dato non solo seguito alla sentenza 28873 del 2008, con cui la Suprema Corte ha affermato la completa ambivalenza dei due strumenti utili alla richiesta di riconoscimento dello stato di apolide, ovvero, la via amministrativa e quella giurisdizionale, prevedendo che l'una sia alternativa all'altra e non successiva, ma anche che Il legislatore intervenga, chiarendo quanto non previsto dalla normativa relativa al riconoscimento dello *status* di apolide e ottemperando agli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica e dalla firma delle Convenzioni esaminate.

Come ben evidenziato dalla sentenza n. 28873 del 9 dicembre 2008 delle Sezioni Unite della Cassazione Civile, che per l'apolide sussiste la facoltà alternativa di ottenere **“il riconoscimento amministrativo o giudiziale” della sua condizione, atteso che il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (che decide su di essi di regola con sentenza: S.U. 27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n. 7441). Solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 Cost.”.**

Norme fondamentali di riferimento

Le norme interne

[Legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), recante nuove norme sulla cittadinanza;

[Legge 31 maggio 1995, n. 218](#), legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;

[D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#), Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

art. 17 del [D.p.r. 12 ottobre 1993 n. 572](#) (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza);

artt. 9 e 11 del [D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394](#) (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dal regolamento approvato con [D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

Le norme comunitarie che estendono agli apolidi le misure di tutela da esse disciplinate

[Regolamento \(CEE\) 14 giugno 1971, n. 1408](#), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità;

[Direttiva del Consiglio del 20 luglio 2001, n. 55](#), sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;

[Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 2003, n. 9](#), recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

[Direttiva del Consiglio del 22 settembre 2003, n. 86](#), relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

[Direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 83](#), recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO - Articolo 15: Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.

ICCPR - Articolo 24: 1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o

la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato. 2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome. 3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

CONVENZIONE DIRITTI SULL'INFANZIA - Art. 7: Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

CEDU - Art. 8- Diritto al rispetto della vita privata e familiare: Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tal diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Non ratificata:

CEC - Article 4 - Principles

The rules on nationality of each State Party shall be based on the following principles:

1. everyone has the right to a nationality;
2. statelessness shall be avoided;
3. no one shall be arbitrarily deprived of his or her nationality; neither marriage nor the dissolution of a marriage between a national of a State Party and an alien, nor the change of nationality by one of the spouses during marriage, shall automatically affect the nationality of the other spouse.